

**D.d.s. 6 giugno 2023 - n. 8461**

**Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 della commissione). Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande in Regione Lombardia e apertura dei relativi termini**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E  
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, in particolare, l'articolo 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
- il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia e, in particolare, l'art. 1 che dispone il cofinanziamento al 50%, tra UE e Stato membro, delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021
- il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il decreto MASAF n. 0278458 del 30 maggio 2023, Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.;
- la circolare AGEA Coordinamento n. 0041935 del 1° giugno 2023 «Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione UE N. 2023/834 del 18 Aprile 2023 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Ritenuto pertanto di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021 e sono ubicate nelle zone regolamentate a partire dal 7 giugno 2023 fino al 30 giugno 2023, dando attuazione a quanto disposto nel citato d.m. n. 0278458 del 30 maggio 2023 e nella circolare di attuazione di AGEA Co-

ordinamento n. 0041935 del 1° giugno 2023;

- approvare le «Disposizioni per la presentazione della domanda per le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame - Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/834 del 18 aprile 2023», allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la deliberazione n. XII/113 del 12 aprile 2023 Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in Attuazione del Reg. Del. (Ue) n. 2022/127;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dal VII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r.n. XI/6281 del 13 aprile 2022;

Richiamato l'VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r.n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e 2 autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

Richiamato inoltre il d.s.g. n. 7782 del 24 maggio 2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021 e sono ubicate nelle zone regolamentate a partire dal 7 giugno 2023 fino al 30 giugno 2023;

2. di approvare le «Disposizioni per la presentazione della domanda per le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame - Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/834 del 18 aprile 2023», allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», artt. 26 e 27;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
Paolo Tafuro

Allegato 1

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/834 DEL 18 APRILE 2023.**

## Sommario

1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE
3. SOGGETTI COINVOLTI
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO
  - 5.1 Tipologie di intervento**
  - 5.2 Documentazione da allegare in domanda**
6. ANTIMAFIA e DURC
7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
  - 7.1 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che hanno ricevuto l'indennizzo ai sensi del DM 216437**
  - 7.2 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che non hanno richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 216437 o domande integrative**
8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
9. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI
11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE
12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE
13. CONTROLLI IN LOCO
14. INFORMATIVA PRIVACY.
15. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.
16. CRONOPROGRAMMA

## 1. PREMESSA

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 del 18/04/2023 è stata adottata una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano, al fine di compensare i danni indiretti subiti dagli operatori del mercato delle uova e dei pollami in Italia.

Tali perdite sono dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie necessarie per debellare l'influenza aviaria, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili s.m.i, integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 27.229.572 €. Gli importi forfettari di indennizzo a carico della Commissione sono definiti per intervento e per categorie merceologiche dal sopraccitato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834.

Agli indennizzi riconosciuti in base al Reg. UE 2023/834 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022.

## 2. FONTI NORMATIVE

- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/w;
- Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- D.M. 216437 del 12/05/2022 Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021;
- DM 0278458 del 30/05/2023 recante "Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia" in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Circolare di Agea Coordinamento n. 0041935 del 01/06/2023, inerente alle "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione UE n. 2023/834 del 18 aprile 2023 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia".

### 3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi cofinanziati dalla U.E. previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/834;
- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e Provincia di Sondrio (di seguito OD) per le funzioni delegate da OPR;

### 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni le aziende avicole che:

- sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria introdotte a seguito del riconoscimento dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, e sono ubicate nelle zone di restrizione nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021;
- hanno sede legale in regione Lombardia;
- risultano appartenere alle seguenti tipologia di impresa:

- a) Imprese produttrici di uova da cova e da consumo del genere Gallus e Meleagris;
  - b) Imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  - c) Svezzatori, imprese di allevamento di pollastra e di ovaiole, allevamenti di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, cappone, pulcino di razza di pollo da carne, tacchino e tacchina
  - d) Centri imballaggio uova (solo aziende della produzione primaria);
  - e) Mattatoi e trasformatori (se aziende della produzione primaria).
- Risultano aver aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Gli allevamenti ammessi al sostegno devono obbligatoriamente rientrare nelle zone di restrizione, ossia in ZP e ZS puntualmente definite da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS, e nelle ZUR come definite dai dispositivi e dalla Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari.

Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone all'interno delle quali, pur in presenza di ulteriori e diverse restrizioni era possibile richiedere ad ATS una deroga all'accasamento o alla movimentazione degli animali. In tali casi sarà facoltà del beneficiario richiedere l'indennizzo unicamente a seguito della produzione di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di deroga all'ATS competente a cui deve essere seguito espresso diniego da parte dell'autorità sanitaria.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'indennizzo alleggi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (vedi Allegato 2) dalla quale si evinca che quest'ultima rinuncia espressamente al medesimo indennizzo richiesto in domanda. Si precisa che in caso in cui sussista un rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di indennizzo ai sensi del Reg. UE 2023/834 purché vertano su interventi distinti.

Il sostegno sarà comunque riconosciuto solo a chi ha effettivamente subito il danno e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente regolamento fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, sono eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022, citato nelle premesse.

## **5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

Possono presentare domanda di sostegno tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta

patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il **23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021**, non compensati nella loro totalità da aiuti di stato o da assicurazioni e per i quali non è stato percepito alcun aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 652/2014, successivamente abrogato dal Regolamento (UE) 2021/690.

All'atto di presentazione della domanda ai sensi del Reg. UE 2023/834, le aziende avicole che hanno presentato domanda di indennizzo ai sensi del DM 216437 del 12/05/2022 per i danni indiretti subiti nel medesimo periodo, troveranno già inseriti in fase 2 gli interventi liquidati con il citato DM (vd Allegato 6\_Tabella di raccordo).

Nel caso in cui il beneficiario non intenda presentare richieste per nuovi interventi o integrazioni rispetto a quanto già riportato nella domanda così preimpostata, il procedimento dovrà essere validato senza allegare documentazione giustificativa, fatta eccezione per l'eventuale dichiarazione di liberatoria di soccida.

Nello specifico nella nuova domanda saranno riportati il numero di capi/uova/kg ed eventualmente giorni, già ammessi alla liquidazione per gli interventi richiesti nella domanda del DM citato, in base ai quali sarà ricalcolato l'indennizzo con riferimento agli importi forfettari stabiliti dal Reg. 2023/834.

Farà eccezione alle logiche qui sopra descritte, l'intervento 8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard categoria merceologica broiler, broiler bio, polli rurali e faraone, che non sarà automaticamente riproposto nella nuova domanda. Per questa tipologia di danno i dati relativi a tale richiesta dovranno essere reinseriti unitamente alla documentazione provante il danno subito (vd Allegato 6\_Tabella di raccordo).

Per eventuali nuovi beneficiari che vogliono accedere al sostegno ed eventuali richieste di nuovi interventi/integrazioni per le aziende che hanno già presentato domanda ai sensi del DM 216437, **sarà necessario per ogni intervento allegare la documentazione specificata al punto 5.2.**

Le aziende che hanno subito danni da influenza aviaria nel periodo indicato ma che risultano avere cessato l'attività di allevamento avicolo al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive, all'atto della domanda, in una delle attività previste al punto "4. Soggetti Beneficiari" e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUA) interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.

3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.  
Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

**La domanda di sostegno potrà essere presentata fino alle 23:59 del 30/06/2023.**

La domanda di sostegno deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale o eventuali altri soggetti delegati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) o SPID. Il procedimento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'azienda e caricato nel portale.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito: <http://www.opr.regione.lombardia.it/>.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD.

### 5.1 Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo previsto dal Reg. UE 2023/834 quale cofinanziamento al 50% del danno indiretto subito, a cui si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo. Agli indennizzi riconosciuti in base al Reg. UE 2023/834 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno e per gli stessi allevamenti, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022.

<b>INTERVENTO</b>	<b>Codice intervento di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2023/834</b>	<b>Categoria merceologica</b>	<b>Codice categoria merceologica</b>	<b>Indennizzo unitario stabilito all'art. 3 del Reg. UE n. 2023/834</b>
				<b>€/uova o capo</b>
<b>1. Distruzione di uova da cova - intervento a)</b>	i	gallina ovaioia	NC 0407 11 00	0,133
	ii	tacchina	NC 0407 19 11	0,525
<b>2. Trasformazione delle uova in ovoprodotti - intervento a)</b>	iii	uovo da cova di gallina ovaioia	NC 0407 11 00	0,108
	iv	uovo proveniente da allevamento in gabbia	NC 0407 21 00	0,022
	v	uovo di allevamento a terra	NC 0407 21 00	0,03
	vi	uovo di allevamento all'aperto	NC 0407 21 00	0,038
	vii	uovo biologico	NC 0407 21 00	0,032
				<b>valore unitario €/settimana</b>
<b>3. Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b)</b>	i	pollastra allevata in gabbia	NC 0105 11 11	0,038
	ii	gallina ovaioia allevata in gabbia	NC 0105 94 00	0,068
	iii	gallina ovaioia allevata a terra	NC 0105 94 00	0,089
	iv	pollo da carne standard	NC 0105 94 00	0,051
	v	pulcino di razza di pollo da carne	NC 0105 94 00	0,884
	vi	cappone	NC 0105 94 00	0,087
	vii	pollo da carne biologico	NC 0105 94 00	0,136
	viii	pollo golden	NC 0105 94 00	0,153
	ix	tacchina	NC 0105 99 30	0,123



	x	tacchino maschio	NC 0105 99 30	0,204
	xi	tacchino o tacchina	NC 0105 99 30	0,164
	xii	tacchino o tacchina biologici	NC 0105 99 30	0,3
	xiii	anatra	NC 0105 99 10	0,205
	xiv	faraona	NC 0105 99 50	0,089
				<b>€/capo/settimana</b>
<b>4. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c)</b>	i	gallina ovaioia riproduttrice	NC 0105 94 00	0,54
	ii	pollo da carne riproduttore	NC 0105 94 00	0,162
	iii	tacchino o tacchina riproduttori	NC 0105 99 30	1,007
	iv	pollo da carne	NC 0105 94 00	0,123
	v	tacchina	NC 0105 99 30	0,183
	vi	tacchino	NC 0105 99 30	0,306
<b>5. Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento d)</b>	i	pollastra standard	NC 0105 11 11	0,13
	ii	pollastra di allevamento all'aperto	NC 0105 94 00	0,15
	iii	pollo da carne	NC 0105 94 00	0,143
	iv	pollo rurale	NC 0105 94 00	0,143
	v	cappone	NC 0105 94 00	0,102
	vi	pollo golden	NC 0105 94 00	0,178
	vii	pollo da carne biologico	NC 0105 94 00	0,318
	viii	tacchina	NC 0105 99 30	0,331

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 09 giugno 2023

	ix	tacchino	NC 0105 99 30	0,528
	x	tacchina biologica	NC 0105 99 30	0,497
	xi	faraona	NC 0105 99 50	0,103
				<b>€/animale</b>
<b>6. Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate (intervento e)</b>	i	pulcino di razza di gallina ovaioia	NC 0105 94 00	0,367
	ii	pulcino di razza di pollo da carne	NC 0105 94 00	0,228
	iii	pulcino di razza di pollo rurale	NC 0105 94 00	0,344
	iv	pulcino femmina di tacchino	NC 0105 99 30	0,55
	v	pulcino maschio di tacchino	NC 0105 99 30	1
				<b>€/animale</b>
<b>7. Vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (intervento f)</b>	i	pulcino di gallina ovaioia	NC 0105 11 11	0,076
				<b>€/animale</b>
	ii	gallina ovaioia rossa	NC 0105 94 00	0,5
				<b>€/kg/animale</b>
	iii	pollo da carne	NC 0105 94 00	0,035
				<b>€/animale</b>
	iv	cappone	NC 0105 94 00	2,5
				<b>€/kg/animale</b>
	v	pollo da carne	NC 0105 94 00	1,25

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le categorie animali per le quali è richiesto l'indennizzo.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero di uova e/o capi e/o chilogrammi relativi a ciascuna tipologia di indennizzo richiesto;
- i periodi per i quali l'allevamento dichiara di aver subito il danno solo per gli interventi di **mancato accasamento, vuoto sanitario** (intervento 3), di **animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente** (intervento 4) e di **prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento** (interventi 5).

Per individuare i dati inerenti al numero dei capi e alle durate dei cicli che consentono di accertare il danno, devono essere utilizzate le informazioni relative all'allevamento presenti in BDN.

Il numero di uova/capi/kg/gg ammissibili all'indennizzo è dato dal numero minore tra:

1. il numero di uova/capi/kg/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sotto riportate;
2. il numero di uova/capi/kg capi ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

**Per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate (mancato accasamento, prolungamento del vuoto sanitario - intervento 3 del Reg. UE 2023/834)**, il numero di capi ammissibili all'indennizzo sarà dato dalla media della consistenza dei capi dei 3 cicli antecedenti all'inizio del periodo di restrizione già al netto della mortalità registrata per i cicli presi a riferimento.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati, sarà necessario utilizzare l'Allegato 3 - "Calcolo media capi e mancato accasamento".

Al fine di una corretta individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile") e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'avaria imposte dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

Per gli **interventi relativi alle perdite connesse alla macellazione anticipata di animali riproduttori o da allevamento**, al fine del corretto calcolo dei giorni di indennizzo, è necessario dare evidenza della durata media dei cicli produttivi aziendali.

La durata media dei cicli deve essere calcolata considerando i 3 cicli antecedenti il periodo di fermo. Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, verranno presi come riferimento i dati inerenti ai cicli effettivamente conclusi. Il periodo indennizzabile inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari (ZUR) che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra la data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo, calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti, o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/12/2021, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal Reg. UE 2023/834. Nel caso di macellazione anticipata, il numero degli animali da indennizzare è desunto dal Modello 4 di uscita dei capi verso il macello e dai dati presenti in BDN /BDR. Per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 5 - "Calcolo macellazione anticipata".

**Negli interventi relativi alle perdite connesse al prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento**, al fine del calcolo dei giorni indennizzabili, è necessario individuare la durata media dei cicli produttivi aziendali secondo i criteri già specificati per l'intervento relativo alla macellazione anticipata.

Il periodo indennizzabile inizia dalla ipotetica fine del ciclo produttivo calcolato in base alla media determinata con il criterio di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita degli animali dall'allevamento, o il giorno in cui terminano le misure restrittive

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN /BDR) deve essere decurtato dal numero di capi sfoltiti e morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dai registri tratti dalla BDN o dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano).

Nel caso di prolungato accasamento, per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 4 - "Calcolo prolungamento ciclo".

Per la vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (intervento f) l'unico soggetto deputato a presentare domanda è il proprietario degli animali. Ai fini di dimostrare l'avvenuto deprezzamento, la documentazione fiscale prodotta deve essere accompagnata da qualsiasi altro documento che attesti che il pagamento ridotto dei capi provenienti da zone regolamentate. Diversamente, qualora gli animali venduti provenissero anche da zone non regolamentate, il prezzo riconosciuto al proprietario dei capi risulterà essere un valore di mercato non strettamente riconducibile alle problematiche derivanti da emergenza aviaria.

## 5.2 Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SisCo per le misure oggetto di indennizzo e nell'arco temporale stabilito dal Reg. UE 2023/834 del 18/04/2023:

**1. Distruzione di uova da cova (intervento ai e aii)**

- Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di uova;
- Ddt emesso dalle imprese di smaltimento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna delle uova;
- Copia dei contratti di accasamento (soccida) con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;
- Con riferimento ai contratti di cui al punto precedente, qualora non già desumibile dai registri dell'incubatoio, dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

**2. Trasformazione delle uova in ovoprodotti - intervento da aiii a avii)**

- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova o da consumo;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione;
- Copia dei contratti di accasamento (soccida) con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;
- Con riferimento ai contratti di cui al punto precedente, qualora non già desumibile dai registri dell'incubatoio, dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

**3. Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b)**

- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Modello 4 relativo alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 3 "Calcolo media capi e mancato accasamento" al presente manuale)

**4. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c)**

- Modello 4 di invio alla macellazione dei capi nel periodo **23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021** con indicazione del numero di capi e specie;
- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante.
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 5 - "Calcolo macellazione anticipata")

#### **5. Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento d)**

- Copia del registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento;
- Modello 4 relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello del ciclo oggetto di indennizzo.
- Eventualmente verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 4 "Calcolo prolungamento ciclo" al presente manuale).

#### **6. Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate (intervento e)**

- Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo **23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021** con indicazione del numero di capi e specie;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna del pollame alle imprese di smaltimento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;

#### **7. Vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (intervento f)**

- Modello 4 di uscita dall'allevamento verso il macello o verso altro allevamento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Copia di tutta la documentazione di carattere tecnico e/o fiscale che possa dare atto dell'avvenuto deprezzamento e che permetta di ricondurre il minor valore alla vendita, indicato nella documentazione fiscale, al numero di capi e ai kg oggetto di vendita in uscita dalla zona regolamentata.
- Documentazione veterinaria (modelli 4 di accasamento e uscita capi) degli ultimi 3 cicli antecedenti al ciclo oggetto di richiesta di indennizzo, al fine di determinare la durata minima del ciclo di allevamento rispetto alla quale non dovrà essere stata effettuata la vendita dei capi per i quali è richiesto l'indennizzo.
- **Per l'intervento inerente alle carni vendute congelate anziché fresche – intervento fv**, tutta la documentazione comprovante il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione ed il trattamento termico eseguito e tutta la documentazione tecnica e/o fiscale comprovante l'avvenuto deprezzamento della carne.

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

**Nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi danni oggetto dell'istanza di sostegno** di cui al Reg. UE 2023/834, sarà necessario allegare:

- polizza assicurativa stipulata;
- documentazione esplicativa dei danni riconosciuti come indennizzabili dalla polizza stipulata;
- comunicazione della compagnia di assicurazione che dia atto dell'importo liquidato a seguito del danno subito.

## 6. ANTIMAFIA e DURC

Il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

Per quanto concerne la documentazione antimafia da produrre e le verifiche inerenti al DURC, si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con D.d.s. 24 marzo 2022 - n. 3878 e pubblicato al seguente link con la rispettiva modulistica di riferimento:

<https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/manuale-autorizzazione-pagamenti-2022-e-gestione-delle-garanzie/>.

Si specifica che per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi europei, le richieste dell'informativa antimafia si applicano solo per importi superiori a **€ 25.000 nel caso di aziende agricole o 150.000 € nel caso di altre tipologie di azienda**.

## 7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, valutando la completezza della documentazione presentata e determinando in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

### 7.1 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che hanno ricevuto l'indennizzo ai sensi del DM 216437

Nel caso in cui la domanda riporti unicamente gli interventi già finanziati con il DM 216437 del 12/05/2022, dovranno essere ritenuti ammissibili il medesimo numero di capi/uova/kg ed eventualmente giorni già istruiti positivamente, così da determinare l'indennizzo previsto dal Reg. UE 2023/834, già decurtato dell'aiuto di stato percepito. In tal caso, come già definito al punto 5, la domanda sarà priva della documentazione giustificativa del danno in quanto già acquisita in sede del procedimento inerente al DM 216437 e già nel pieno possesso della Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per la dichiarazione liberatoria di soccida (Allegato 2) che deve essere nuovamente ripresentata con esplicito riferimento al Reg. UE 2023/834.

In questo caso sarà necessario, prima della validazione dell'istruttoria, inserire nelle note del procedimento istruttorio di SisCo il numero di procedimento di domanda presentata ai sensi del DM 216437 dal medesimo beneficiario e della relativa istruttoria.

## 7.2 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che non hanno richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 216437 o domande integrative

Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi del Reg. UE 2023/834 contenga nuovi interventi o integrazioni rispetto a quanto già riportato nella domanda presentata ai sensi del DM 216437 oppure nel caso di domande presentate da beneficiari che non avevano richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 216437, il procedimento dovrà essere verificato nella sua totalità verificando la presenza e la correttezza della documentazione menzionata al punto 5.2.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni. Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

### **Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 5.2 saranno respinte.**

Sulle domande di cui paragrafo 7.2 devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- 1) verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
- 2) corrispondenza della tipologia e del numero di uova/capi/kg/gg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
- 3) determinazione del numero di uova/capi/kg/gg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia. Il numero di uova/capi/kg/gg massimi ammissibili in domanda è il minore tra:
  - a) il numero di uova/capi/kg/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sopra riportate;
  - b) il numero di uova/capi/kg/gg ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

Nel caso di perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b), i capi ammissibili all'indennizzo sono dati dalla media del numero dei capi presenti in azienda nei 3 cicli antecedenti il fermo sanitario (come da Registro aziendale - Interrogazione BDN - elenco movimentazioni), al netto della mortalità registrata per ciascun ciclo.

Nel caso di **mancato accasamento** i giorni si calcolano a partire dal giorno successivo all'uscita degli animali dall'allevamento o dalla data di inizio delle restrizioni fino al termine del periodo di fermo obbligatorio, al netto di giorni previsti per il vuoto sanitario e il vuoto biologico.

Nel caso di perdite connesse alla **macellazione anticipata** di animali riproduttori o da allevamento, il periodo di indennizzo inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità



Animale E Dei Farmaci Veterinari che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/12/2021, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal Reg. UE 2023/834.

Nel caso di **prolungato accasamento** il periodo di fermo si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi dall'allevamento a fine ciclo (durata media) fino al giorno di termine del periodo di restrizione o, se precedente, al giorno di effettiva uscita dei capi dall'allevamento.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (modelli "Calcolo media capi e mancato accasamento", "Calcolo macellazione anticipata" e "Calcolo prolungamento ciclo").

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno antecedente la revoca del periodo di fermo obbligatorio oppure con il 31 dicembre 2021, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico stabiliti per le diverse specie dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni.

Come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

L'istruttoria di ammissibilità degli interventi si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list (Allegato 7) in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
2. il numero di capi/uova/kg e i periodi di indennizzo indicati in domanda e quelli positivamente istruiti;
3. nel caso di riduzione del numero di capi/uova/kg e/o giorni richiesti, la motivazione che ha portato alla riduzione;
4. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

## **8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA**

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria di ammissibilità degli interventi positiva, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

## 9. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La prosecuzione dell'istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 10 e 11. Pertanto, i funzionari istruttori **entro l'8 settembre 2023** provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA /OPLO di cui al punto 10 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 11.

## 10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il 10 luglio 2023 i dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla circolare di prossima pubblicazione tramite l'apposto tracciato record.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023. Per le domande presentate sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato; Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 a sostegno delle aziende avicole italiane, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Al termine delle verifiche AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che risultano aver richiesto/percepito indennizzi e/o aiuti di cui sopra, affinché i relativi importi siano decurtati dal sostegno ammesso con il Reg. Ue 2023/834.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra saranno trasferiti dall'Organismo Pagatore agli OD ai fini della corretta compilazione del procedimento istruttoria presente in SisCo (fase 5).

### **11.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE**

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, all'articolo 3, comma 2, qualora il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **15 settembre 2023** utilizzando l'apposito allegato previsto dalla circolare di prossima pubblicazione.

**L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD.**

**Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla conferma della fase 6 del procedimento di istruttoria in SisCo e alla successiva validazione e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.**

### **12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE**

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il **30 settembre 2023**.

### **13. CONTROLLI IN LOCO**

I controlli in loco sono effettuati dagli OD, competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale. L'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

L'estrazione del campione è di competenza di OPR.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto. In tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo, OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

#### **14. INFORMATIVA PRIVACY.**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

#### **15. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.**

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

**16. CRONOPROGRAMMA**

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO MERCATO AVICOLA 2023				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	Presentazione della domanda		Beneficiario	Entro 30/06/2023
2	Scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro 14/07/2023
3	Istruttoria	Verifica Interventi – compilazione fase 4 SISCO	Organismo Delegato	Entro 08/09/2023
3	Istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi da parte di Agea - compilazione fase 5 SISCO	Organismo Delegato	Entro 14/09/2023 il
4	Scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro 15/09/2023
5	Istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fase 6 SISCO  Chiusura e validazione compilazione fase 7 SISCO	OPR/Organismo Delegato	Entro 21/09/2023
6	Pagamento		OPR	Entro 30/09/2023
(*) le tempistiche delle fasi 3– 6 potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA				

**DICHIARAZIONE LIBERATORIA SOCCIDA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ CUA A \_\_\_\_\_, avente con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in qualità di soccidante / soccidario all'interno del contratto con la ditta \_\_\_\_\_, CUA A \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, beneficiaria della domanda n. \_\_\_\_\_, presentata ai sensi del Reg. UE 2023/834,

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 e successive modifiche.

**DICHIARA**

- Di essere a conoscenza che la ditta \_\_\_\_\_, controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda di sostegno ai sensi del Regolamento di esecuzione 2023/834 per i seguenti interventi:

INTERVENTO <sup>(1)</sup>	CATEGORIA MERCEOLOGICA <sup>(1)</sup>	CODICE ALLEVAMENTO e SOTTOCODICE PER IL QUALE È STATO RICHIESTO L'INDENNIZZO AI SENSI DEL REG. UE 2023/834

2. Di acconsentire con ampia liberatoria affinché la ditta sopra citata possa ottenere gli indennizzi spettanti e di **rinunciare** a richiedere il sostegno per i medesimi interventi e gli allevamenti citati al punto 1.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 DPR 445/2000.

I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. lgs 30 /06/2003 n. 196.

- (1) Le colonne "INTERVENTO" e "CATEGORIA MERCEOLOGICA" dovranno essere compilate con espresso riferimento a quanto indicato nella tabella degli interventi presente al punto 5.1 del Manuale (Allegato 1).**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>Codice allevamento</b>	
<b>Categoria animale:</b>	

**Calcolo capi medi indennizzabili**

totale capi accasati ciclo 1	totale capi morti ciclo 1	totale capi allevati ciclo 1	data riferimento inizio ciclo
		0	
totale capi accasati ciclo 2	totale capi morti ciclo 2	totale capi allevati ciclo 2	data riferimento inizio ciclo
		0	
totale capi accasati ciclo 3	totale capi morti ciclo 3	totale capi allevati ciclo 3	data riferimento inizio ciclo
		0	

N° cicli inseriti in tabella:	0
<b>Capi medi indennizzabili:</b>	<b>#DIV/0!</b>

Data fine ultimo ciclo:	
Giorni vuoto biologico+vuoto sanitario:	

Data inizio fermo prima ordinanza ATS	
Data fine fermo ultima ordinanza ATS o data termine periodo di indennizzo Reg. Ue 2023/834	
Data primo accasamento dopo fermo ATS:	

N. Ordinanza inizio fermo		Data Ordinanza inizio fermo	
N. Ordinanza fine fermo		Data Ordinanza fine fermo	

Data calcolo inizio giorno indennizzo	01/01/1900
Data calcolo fine giorno indennizzo	00/01/1900

Giorni da non includere nel fermo	0
<b>Totale giorni indennizzabili</b>	<b>-1</b>



Note

--

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>Codice allevamento</b>	
<b>Categoria animale:</b>	

data accasamento ciclo 1	data fine ciclo 1	durata ciclo 1
		0
data accasamento ciclo 2	data fine ciclo 2	durata ciclo 2
		0
data accasamento ciclo 3	data fine ciclo 3	durata ciclo 3
		0
<b>Durata media ciclo standard</b>		<b>0</b>

Data inizio del ciclo oggetto di indennizzo	
Data fine ipotetica del ciclo oggetto di indennizzo	00/01/1900
Data inizio fermo da ordinanza ATS	
Data fine fermo da ordinanza ATS	
Data termine periodo di indennizzo Reg. Ue 2023/834	
Coerenza, ai fini dell'indennizzo, fra data fine ciclo e data inizio fermo ATS	OK

N. Ordinanza inizio fermo		Data Ordinanza inizio fermo	
N. Ordinanza fine fermo		Data Ordinanza fine fermo	

<b>Giorni indennizzabili</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

**Calcolo capi medi indennizzabili**

totale capi accasati ciclo	totale capi sfoltiti prima del 00/01/1900	totale capi morti fino al 00/01/1900

<b>Totale capi indennizzabili</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

<b>note</b>	

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Codice allevamento</b>	
<b>Categoria animale</b>	

data accasamento ciclo 1	data fine ciclo 1	durata ciclo 1
		0
data accasamento ciclo 2	data fine ciclo 2	durata ciclo 2
		0
data accasamento ciclo 3	data fine ciclo 3	durata ciclo 3
		0
<b>Durata media ciclo standard</b>		<b>0</b>

**Calcolo durata ciclo oggetto di indennizzo e peso medio rilevato da scheda soccidente**

data accasamento	data fine ciclo	durata ciclo
		0

<b>Riepilogo date ciclo in funzione delle restrizioni</b>	
Data accasamento ciclo	00/01/1900
Data inizio fermo da ordinanza ATS	
Data fine fermo da ordinanza ATS	
Data prevista uscita capi in base a ciclo medio	00/01/1900
Data termine periodo di indennizzo Reg. Ue 2023/834	31/12/2021
Data effettiva uscita capi	00/01/1900
Congruenza data macellazione con data inizio e fine periodo di restrizione	INTERVENTO NON AMMISSIBILE. LA MACELLAZIONE NON E' STATA EFFETTUATA ALL'INTERNO DEL PERIODO DI RESTRIZIONE

N. Ordinanza inizio fermo		Data Ordinanza inizio fermo	
N. Ordinanza fine fermo		Data Ordinanza fine fermo	

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 09 giugno 2023

Riepilogo dati	
Mod. 4 n. _____ del _____	
N° capi indennizzabili inviati alla macellazione	
Giorni Indennizzabili (Differenza tra i GG di durata media dei cicli e GG effettuati nel ciclo oggetto di indennizzo)	0

**NOTE**

--

Allegato\_6 TABELLA DI RACCORDO INTERVENTI Reg. UE n. 2023/834 e DM N.0216437 del 12/05/2022

INTERVENTO Reg. UE n. 2023/834	Codice intervento di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2023/834	Categoria merceologica	Codice categoria merceologica
1. Distruzione di uova da cova - intervento a)	i	gallina ovaioia	NC 0407 11 00
	ii	tacchina	NC 0407 19 11
2. Trasformazione delle uova in ovoprodotti - intervento a)	iii	uovo da cova di gallina ovaioia	NC 0407 11 00
	iv	uovo proveniente da allevamento in gabbia	NC 0407 21 00
	v	uovo di allevamento a terra	NC 0407 21 00
	vi	uovo di allevamento all'aperto	NC 0407 21 00
	vii	uovo biologico	NC 0407 21 00
3. Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b)	i	pollastra allevata in gabbia	NC 0105 11 11
	ii	gallina ovaioia allevata in gabbia	NC 0105 94 00
	iii	gallina ovaioia allevata a terra	NC 0105 94 00
	iv	pollo da carne standard	NC 0105 94 00
	v	pulcino di razza di pollo da carne	NC 0105 94 00
	vi	cappone	NC 0105 94 00
	vii	pollo da carne biologico	NC 0105 94 00
	viii	pollo golden	NC 0105 94 00
	ix	tacchina	NC 0105 99 30
	x	tacchino maschio	NC 0105 99 30
	xi	tacchino o tacchina	NC 0105 99 30
	xii	tacchino o tacchina biologici	NC 0105 99 30
	xiii	anatra	NC 0105 99 10
	xiv	faraona	NC 0105 99 50
4. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c)	i	gallina ovaioia riproduttrice	NC 0105 94 00
	ii	pollo da carne riproduttore	NC 0105 94 00
	iii	tacchino o tacchina riproduttori	NC 0105 99 30
	iv	pollo da carne	NC 0105 94 00
	v	tacchina	NC 0105 99 30
	vi	tacchino	NC 0105 99 30

INTERVENTO DM N.0216437 del 12/05/2022	Categoria merceologica	Specie	cod. Categoria merceologica	Tipo di impresa
1. Distruzione uova da cova	uova da cova	Riproduttori pollo	NC04071100	Incubatoio
	uova da cova	Riproduttori pollo	NC04071100	Allevamento da riproduzione
	uova da cova	Tacchino	NC04071911	Incubatoio
	uova da cova	Tacchino	NC04071911	Allevamento da riproduzione
	uova da cova	Riproduttori quaglie	NC04071919	Allevamento da riproduzione
2. Trasformazione di uova da cova in ovoprodotti	uova da cova	Riproduttori pollo	NC04071100	Allevamento da riproduzione
	uova da cova	Riproduttori ovaiole	NC04071100	Allevamento da riproduzione
3. Trasformazione di uova da consumo in ovoprodotti	uova	Galline ovaiole	NC04071100	Allevamento in gabbia
	uova	Galline ovaiole	NC04071100	Allevamento a terra
	uova	Galline ovaiole	NC04071100	Allevamento all'aperto
	uova	Galline ovaiole	NC 01059400	Allevamento Bio
6. Prolungamento vuoto sanitario / Mancato accasamento	gallina ovaioia	Galline ovaiole consumo	NC01059400	svezzamento pollastra
	gallina ovaioia	Galline ovaiole consumo	NC01059400	Deposizione in gabbia
	gallina ovaioia	Galline ovaiole consumo	NC01059400	Deposizione a terra
	pollo	Broilers	NC01051119	Ingrasso
	Capponi	Capponi	NC01051119	Ingrasso
	Pollo biologico	Pollo biologico	NC01051119	Ingrasso
	pollo rurale	Polli golden / Rurali	NC01051119	Ingrasso
	Tacchini femmina	Tacchini femmina	NC01051200	Ingrasso
	Tacchini maschi	Tacchini maschi	NC01051200	Ingrasso
	Tacchini misti	Tacchini misti	NC01051200	Ingrasso
	Anatre	Anatre	_____	Ingrasso
	faraone	Faraone	NC01059930	Ingrasso
	gallina ovaioia	Galline ovaiole consumo	NC01059400	svezzamento pollastra a terra
	Tacchini biologici	Tacchini biologici	NC01051200	Ingrasso
Piccioni	Piccioni	_____	Ingrasso	
Quaglie	Quaglie	_____	Ingrasso	
5. Macellazione anticipata riproduttori/perditi a di produzione dei riproduttori	galline ovaiole	Riproduttori ovaiole	NC 01059400	Allevamento da riproduzione
	pollo	Riproduttori broilers	NC01051119	Allevamento da riproduzione
	tacchino	Riproduttori tacchini	NC01051200	Allevamento da riproduzione
	fagiani	Riproduttori fagiani	_____	Allevamento da riproduzione
quaglie	Riproduttori quaglie	_____	Allevamento da riproduzione	

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 09 giugno 2023

5. Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento d)	i	pollastra standard	NC 0105 11 11
	ii	pollastra di allevamento all'aperto	NC 0105 94 00
	iii	pollo da carne	NC 0105 94 00
	iv	pollo rurale	NC 0105 94 00
	v	capponi	NC 0105 94 00
	vi	pollo golden	NC 0105 94 00
	vii	pollo da carne biologico	NC 0105 94 00
	viii	tacchini	NC 0105 99 30
	ix	tacchino	NC 0105 99 30
	x	tacchina biologica	NC 0105 99 30
	xi	faraona	NC 0105 99 50
6. Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate (intervento e)	i	pulcino di razza di gallina ovaioia	NC 0105 94 00
	ii	pulcino di razza di pollo da carne	NC 0105 94 00
	iii	pulcino di razza di pollo rurale	NC 0105 94 00
	iv	pulcino femmina di tacchino	NC 0105 99 30
	v	pulcino maschio di tacchino	NC 0105 99 30
7. Vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (intervento f)	i	pulcino di gallina ovaioia	NC 0105 11 11
	ii	gallina ovaioia rossa	NC 0105 94 00
	iii	pollo da carne	NC 0105 94 00
	iv	capponi	NC 0105 94 00
	v	pollo da carne	NC 0105 94 00

7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	Pollastre	Pollastre	NC01059400	Svezamento
	pollo	Broilers	NC01059400	Ingrasso
	pollo da carne standard	Polli rurali	NC01059400	Ingrasso
	Capponi	Capponi	NC01051119	Ingrasso
	capponi fuori standard	Polli Golden	NC01059400	Ingrasso
	Pollo biologico	Pollo biologico	NC01051119	Ingrasso
	Tacchini femmina	Tacchini femmina	NC01051200	Ingrasso
	Tacchini maschi	Tacchini maschi	NC01051200	Ingrasso
	Tacchini Biologici	Tacchini Biologici	NC01051200	Ingrasso
	Faraone	Faraone		Ingrasso
	Starne	Starne		Da ripopolamento
	Quaglie	Quaglie		Da ripopolamento
	Piccioni	Piccioni		ingrasso
Pernici	Pernici		Da ripopolamento	
Fagiani	Fagiani		Da ripopolamento	
4. Soppressione dei pulcini	Pulcini da ovaioia	Pulcini da ovaioia	NC 01059400	Allevamento ovaiole
	Pulcini da carne	Pulcini da carne	NC01051119	Allevamento da ingrasso
	Pulcini di 1 giorno rurali	Pulcini di 1 giorno rurali	NC01051119	Incubatoio
	Tacchinotti femmina	Tacchinotti femmina	NC01051200	Allevamento da ingrasso / incubatoio
	Tacchinotti maschio da ingrasso	Tacchinotti maschio da ingrasso	NC01051200	Allevamento da ingrasso / incubatoio
8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	Pulcini da ovaioia	Pulcini da ovaioia	NC 01059400	
	Pollastre	Pollastre	NC01059400	
	Capponi	Capponi	NC01051119	
	Tacchini maschi	Tacchini maschi	NC01051200	
	Tacchini femmina	Tacchini femmina	NC01051200	
	broiler, broiler bio, polli rurali e faraone	broiler, broiler bio, polli rurali e faraone		

interventi coincidenti Reg UE 834 e DM N.0216437 del 12/05/2022
interventi solo REG UE 2023/834
interventi solo DM N.0216437 del 12/05/2022



## Regione Lombardia

### DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, SISTEMI VERDI DI

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 2023/834 DEL 18 APRILE 2023 - MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.**

#### CHECK LIST E VERBALE ISTRUTTORIO

Ragione sociale richiedente:			
CUAA:			
Domanda Sis.Co. n.		del	
Codice allevamento		Comune ubicazione allevamento	
Titolarità allevamento (Soccidario S1 / Soccidante S2 )			

Domanda pervenuta entro i termini	SI	NO
Firmata digitalmente	SI	NO
Domanda irricevibile	SI	NO

NOTE

--

**INTERVENTO OGGETTO DI AIUTO**

<b>INTERVENTO</b>	<b>Codice intervento</b>	<b>Categoria merceologica</b>
<b>1. Distruzione di uova da cova - intervento a)</b>	i	gallina ovaiola
	ii	tacchina
<b>2. Trasformazione delle uova in ovoprodotti - intervento a)</b>	iii	uovo da cova di gallina ovaiola
	iv	uovo proveniente da allevamento in gabbia
	v	uovo di allevamento a terra
	vi	uovo di allevamento all'aperto
	vii	uovo biologico
<b>3. Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b)</b>	i	pollastra allevata in gabbia
	ii	gallina ovaiola allevata in gabbia
	iii	gallina ovaiola allevata a terra
	iv	pollo da carne standard
	v	pulcino di razza di pollo da carne
	vi	cappone
	vii	pollo da carne biologico
	viii	pollo golden
	ix	tacchina
	x	tacchino maschio
	xi	tacchini misti
	xii	tacchino o tacchina biologici
	xiii	anatra
	xiv	faraona
<b>4. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c)</b>		
	i	gallina ovaiola riproduttrice
	ii	pollo da carne riproduttore



	iii	tacchino o tacchina riproduttori
	iv	pollo da carne
	v	tacchina
	vi	tacchino
<b>5. Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento d)</b>	i	pollastra standard
	ii	pollastra di allevamento all'aperto
	iii	pollo da carne
	iv	pollo rurale
	v	cappone
	vi	pollo golden
	vii	pollo da carne biologico
	viii	tacchina
	ix	tacchino
	x	tacchina biologica
	xi	faraona
<b>6. Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate (intervento e)</b>	i	pulcino di razza di gallina ovaioia
	ii	pulcino di razza di pollo da carne
	iii	pulcino di razza di pollo rurale
	iv	pulcino femmina di tacchino
	v	pulcino maschio di tacchino
	i	pulcino di gallina ovaioia
	ii	gallina ovaioia rossa
	iii	pollo da carne
	iv	cappone
	v	pollo da carne

Eliminare gli interventi non richiesti in domanda

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA

DOCUMENTO	PRESENZA DOCUMENTO			NOTE
	SI	NO	NP	
Registro incubatoio	SI	NO	NP	
Documentazione fiscale vendita uova	SI	NO	NP	
Verbale ATS soppressione pulcini	SI	NO	NP	
Verbale ATS distruzione uova	SI	NO	NP	
Registro allevamento	SI	NO	NP	
Mod. 4 invio capi macello	SI	NO	NP	
Mod. 4 accasamento dopo fermo in caso di intervento 3 Perdite connesse a periodi di	SI	NO	NP	

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 09 giugno 2023

fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento(intervento b),				
<b>Mod. 4 invio capi macello prima del fermo</b> in caso di intervento 4. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento c)	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
<b>Dichiarazione liberatoria</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
<b>Prospetto di calcolo (come da manuale)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
<b>Schede soccidante fine ciclo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
<b>ALTRA DOCUMENTAZIONE:</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NP</b>	

**VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE**

<b>DOCUMENTAZIONE COMPLETA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>RICHIESTA INTEGRAZIONI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>DATA E PROT. RICHIESTA INTEGRAZIONI</b>	<i>DATA PROTOCOLLO</i>	<i>N. PROTOCOLLO</i>
<b>DATA E PROT. RICEVIMENTO INTEGRAZIONI</b>	<i>DATA PROTOCOLLO</i>	<i>N. PROTOCOLLO</i>
<b>INTEGRAZIONI ENTRO I TERMINI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>INTEGRAZIONI COMPLETE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

Eventualmente da replicare per ogni intervento richiesto a seconda degli esiti della verifica documentale

INTERVENTO	N° CAPI /UOVA/KG		N° GIORNI (quando pertinenti)		IMPORTO	
	Richiesti	Ammessi*	Richiesti	Ammessi*	Richiesto	Ammesso

\*come da foglio di calcolo allegato al presente verbale quale parte integrante (quando pertinente)

Compilare una riga per ogni intervento richiesto/ ammesso

NOTE ISTRUTTORIA

Luogo e data

IL TECNICO INCARICATO

---

---